

COMUNE DI JESI

provincia di Ancona

Servizio OO.PP.



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI

Tavola

01 ottobre 2015

D.1d

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:

Sergio Bonelli - Architetto

60035 JESI (AN) via Ancona, 10

tel. 073159148 fax 0731710169

E-mail: studiobonelli@gmail.com

Coordinatore per la sicurezza:

Clito Bartolini - Ingegnere

tel./fax 0731207073 E-mail: bartolini.ingegneri@libero.it

Responsabile del procedimento:

Eleonora Mazzalupi - Ingegnere



L'anno, il giorno
....., del mese di, presso
l'ufficio della residenza Municipale,
avanti a me, segretario
del Comune di Jesi, ove risiedo per la carica,
autorizzato ope legis a rogare gli atti
nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono
personalmente costituiti:

il Sig., nato a
il, il quale interviene nella sua
qualità di del Comune di Jesi,
C.F./Partita IVA 00135880425, autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in
virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per
la carica presso la sede dello stesso Ente in
Comune di Jesi alla piazza Indipendenza, 1;

il Sig., nato a il
....., il quale interviene nella sua
qualità di dell'impresa
....., Partita IVA,
domiciliato per la carica presso la sede della
stessa impresa in alla
....., giusta certificazione della

C.C.I.A.A. di Ancona, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione di piazza Colocci;

- che con successiva, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante, avvalendosi del criterio del, con offerta, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che il bando per la Riqualificazione di piazza Colocci è stato regolarmente pubblicato secondo i

tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. e dal Regolamento approvato con DPR

207/2010, prevedendo un importo a base d'asta di

Euro 169.924,48 di cui Euro 13.239,42 relativi ad

oneri per la sicurezza, come risultanti

dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo

e non soggetti a ribasso;

- che il giorno, ad esito della

procedura di gara, è stata dichiarata

provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto

l'impresa, che si è dichiarata

disponibile ad eseguire i lavori per Euro

169.924,48 compresi gli oneri per la sicurezza di

Euro 13.239,42, oltre IVA 10%, per complessivi

Euro 186.916,93;

- che con, esecutiva ai sensi di

legge, riscontrata la regolarità delle operazioni

di gara, l'appalto è stato definitivamente

aggiudicato alla precitata impresa, alle

condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacità giuridica,

tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che i lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli

oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate

nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

.....;

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data

.....;

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data

.....;

- Bollettino Ufficiale Regione: in data

.....;

- Quotidiani nazionali n°: descrizione:

.....;

- Quotidiani locali n°: descrizione

.....;

- Indirizzo Internet:;

- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. , la si è costituita

fideiussore con polizza n°, emessa

in data, nell'interesse

dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di

Jesi, agli effetti e per l'esatto adempimento

delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in

dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del

presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria

la si riterrà obbligata in

solido con l'impresa esecutrice fino

all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare

l'importo della cauzione su semplice richiesta

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna

riserva;

- che l'importo garantito ai sensi

del precedente punto è ridotto del 50%, così come

previsto dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria

prodotto certificazione di sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa,

Sig., non risultano procedimenti né

provvedimenti definitivi di applicazione di misure

di prevenzione, né provvedimenti di cui

all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,

giusta certificato della C.C.I.A.A. di Ancona,

Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data

..... prot.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Jesi, nella persona del, affida all'impresa e per essa al costituito Sig., che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Riqualificazione di piazza Colocci, da eseguirsi in Comune di Jesi.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010,

nonché di quelle contenute nel D.M.
LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori
pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge
136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento è ZEC15851FB;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento
è G43D15001260005.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro
169.924,48 compresi gli oneri per la sicurezza pari
ad Euro 13.239,42, le spese relative al costo del
personale pari ad Euro 68.369,67,
(centosessantatanove milanovecentoventiquattro/48)
oltre IVA 10%, per complessivi Euro 186.916,93.

2. Il contratto è stipulato a, ai
sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.

Cod.	Descrizione Categoria	Importo	Incidenza
001	Scavi, rinterri.....	8.819,86	5,190
002	Vespai, murature....	11.109,09	6,538
003	Acquedotti, fognature..	98.214,23	57,799
004	Lavori stradali	21.367,95	12,575
005	Ristrutturazioni	29.262,95	17,221

006	Noli e manodopera	1.150,40	0,677
	TOTALE	169.924,48	100,000

centosessantanovemilanovecentoventiquattro/48

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo

1664 del codice civile.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle
provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di
acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata
al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre
comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il
direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci
siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle

misure. Egli può richiedere all'ufficio di
 procedervi e deve firmare subito dopo il direttore
 dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare
 alle misure o di firmare i libretti delle misure o
 i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
 misure in presenza di due testimoni, i quali devono
 firmare i libretti o brogliacci suddetti. I
 disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono
 essere compilati in sede separata. Tali disegni,
 devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico
 dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
 delle misure o sono considerati come allegati ai
 documenti nei quali sono richiamati e portano la
 data e il numero della pagina del libretto del
 quale si intendono parte. Si possono tenere
 distinti libretti per categorie diverse,
 lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale
 importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto
 a corpo ovvero per la parte a corpo di un
 intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo
 e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute
 omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è
 riportato il relativo importo e la sua aliquota

percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate agli artt. 149 e 150 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti

dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'[art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).

Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data del 1 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui al primo periodo è elevata al 20% dell'importo contrattuale.

I termini di erogazione e compensazione

dell'anticipazione sono stabiliti dagli [articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#) e s.m.i.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine

fissato dal capitolato speciale o non appena

raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata;

- nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di [collaudo provvisorio/regolare esecuzione](#).

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

**Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 300,00.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - (.....) Premio di accelerazione

1. Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 11 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il da, per un importo garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Per le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al

personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non

oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza arbitrale di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 18 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro **169.924,48**, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.

Art. 19 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

-

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia
con inchiostro indelebile su numero
..... fogli resi legali, di cui sono
occupate facciate intere e la
..... fino a questo punto, che viene
letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme
alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo
sottoscrivono.

Comune di Jesi

.....

(Il Dirigente)

.....

(Il Legale rappresentante)

(Comune di Jesi)

Il Segretario

.....